

## **TI\_GERICHTE 35.2023.63 vom 23. Oktober 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-10-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2023.63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.63)

FR: TI\_GERICHTE 35.2023.63 du 23 octobre 2023

IT: TI\_GERICHTE 35.2023.63 del 23 ottobre 2023

### **Regeste**

Discussa questione dell'estinzione del nesso causale naturale con l'infortunio assicurato che aveva interessato la caviglia sx

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

novembre 2022) si è estinto a far tempo dal 26 gennaio 2023, è superfluo interrogarsi circa la capacità lavorativa dell'assicurato a partire da quella data. È comunque utile precisare che, allorquando il dott. \_\_\_\_\_ prospetta “ un periodo minimo di 12 mesi ”, ciò è riferito al trattamento conservativo e non all'incapacità lavorativa (cfr. doc. W1, p. 2). Il ricorrente non può essere seguito neppure laddove fa valere che l'istituto convenuto avrebbe dovuto versare le prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) perlomeno sino alla data della visita fiduciaria del giugno 2023, “ perché non è possibile sospenderle retroattivamente alla stessa. ” (doc. I, p. 8). Con la DTF 133 V 57, la Corte federale ha in effetti precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l'indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente . In particolare, è stato precisato che l'art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluenza, visto che le citate prestazioni dell'assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione . Trattandosi delle ulteriori critiche che RI 1 ha mosso nei confronti dell'operato del fiduciario della CO 1, segnatamente quelle inerenti a pretesi errori e imprecisioni nella raccolta dei dati anamnestici, esse non appaiono suscettibili di generare dei dubbi circa la correttezza della valutazione medica della fattispecie enunciata dal dott. \_\_\_\_\_. In conclusione, in esito a tutte le considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi alla caviglia sinistra, trascorsi due mesi dall'infortunio del 27 novembre 2022 , non ne costituivano più la conseguenza naturale, nemmeno parziale. La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'istituto assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 26 gennaio 2023 , deve essere quindi confermata e il ricorso di RI 1 respinto. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* p. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.